

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE E
L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito denominato "ENAC"), con sede in Roma, Viale Castro Pretorio, 118, Roma, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, in virtù dei poteri a esso conferiti

e

l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito denominata "ART"), con sede in Torino, Via Nizza, 230, legalmente rappresentata dal Presidente;

VISTI

- il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i, che all'articolo 37, istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che, al Titolo III, Capo II, dall'art. 70 all'art. 82, reca "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali";

PREMESSO CHE

ART, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. 201/11 citato è preposta, nel settore dei trasporti, a garantire l'accesso alle infrastrutture secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l'efficienza produttiva delle gestioni, a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, a svolgere le ulteriori funzioni di cui al comma 2 del predetto art. 37 del d.l. 201/11, tra le quali, con particolare riferimento al settore aeroportuale, quelle di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto d.l. 1/2012, nonché quelle ad essa conferite con successive disposizioni;

ENAC, ai sensi dell'art 687 del codice della navigazione, è l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, tenuta a curare, tra l'altro, la

stipula dei Contratti di Programma con i gestori aeroportuali aventi ad oggetto il Piano degli investimenti e relativo Piano economico e finanziario, l'evoluzione del traffico e i Piani della qualità e tutela ambientale. L'ENAC effettua la valutazione dei suddetti Piani tecnici sia nella fase programmatica, di pianificazione *ex ante* degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento infrastrutturale che in quella successiva, esecutiva del Piano degli investimenti, attraverso un'attività di monitoraggio annuale svolta *ex post* sulla effettiva realizzazione degli investimenti programmati, sul mantenimento della solidità economico-patrimoniale del gestore e sul raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale;

CONSIDERATO CHE

- ENAC ed ART, nell'ambito della reciproca autonomia e indipendenza, esercitano funzioni contigue in ordine, rispettivamente, alla regolazione tecnica ed economica del settore aeroportuale ed alla tutela dei relativi utenti;
- la suddetta contiguità di funzioni, pur nel rispetto della reciproca autonomia e indipendenza, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- le Parti hanno interesse a disporre di un quadro strutturato di collaborazione stabilendo principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra ART e ENAC;

LE PARTI CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei sottoindicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d'intesa:

Articolo 1

Finalità e strumenti

1. Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle Parti, il presente protocollo disciplina le modalità di cooperazione, collaborazione e scambio di informazioni tra le stesse al fine di assicurare il migliore raccordo nell'esercizio delle attività di regolazione aeroportuale di loro rispettiva competenza.
2. In particolare, le Parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:
 - incontri periodici e consultazioni su iniziative e procedimenti di comune interesse;
 - costituzione di gruppi di lavoro volti alla condivisione delle conoscenze, ai fini della migliore implementazione di metodologie e strumenti di regolazione del settore e di tutela dei diritti degli utenti e dei passeggeri;

- scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
- collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
- ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 2

Attività di formazione

Le Parti, d'intesa, possono organizzare incontri e corsi formativi a favore del personale coinvolto nelle specifiche attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 3

Scambio di personale

Le Parti favoriscono reciprocamente lo scambio del proprio personale, nei limiti e secondo le modalità previsti nei rispettivi ordinamenti.

Articolo 4

Esecuzione del protocollo

1. Ai fini della esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione ai sensi dell'articolo 1.
2. Le Parti possono definire, con successivi accordi, le modalità di attuazione delle attività previste dal presente protocollo.

Articolo 5

Segreto d'ufficio, riservatezza nei confronti dei terzi e trattamento dei dati personali

1. La divulgazione ai terzi di documenti, di informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 6

Durata ed entrata in vigore

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, entra in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione con firma digitale ed è pubblicato sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Lì, 27 aprile 2021

Per l'Ente nazionale per l'aviazione civile

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta

Per l'Autorità di regolazione dei trasporti

Il Presidente

Nicola Zaccheo